SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

63° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 DICEMBRE 1971

Presidenza del Presidente MANCINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Tutela delle lavoratrici madri » **(2020)** *(D'iniziativa dei deputati Pazzaglia ed altri; Novella ed altri; Storti ed altri; Polotti ed altri; Bonomi ed altri; Sgarbi Bompani Luciana ed altri; Anselmi Tina ed altri; Anselmi Tina ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):*

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 767, 770, 773 e *passim*
ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores . . . . . 770, 774, 783 e *passim*
COPPO 772
DI PRISCO . . . . . 771, 772, 779 e *passim*
FALCUCCI Franca 772, 773, 774
POZZAR, *relatore alla Commissione* . . . . 768, 769, 775 e *passim*
RAMPA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . . . 769, 770, 775 e *passim*
TORELLI 789
TROPEANO 774, 781

Discussione e rinvio:

« Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali alle categorie non agricole » **(2022)** *(D'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):*

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 764, 765, 767
BRAMBILLA 765, 766
COPPO 765
DE VITO 765
DI PRISCO 766
PALAZZESCHI 766
POZZAR, *relatore alla Commissione* 765
RAMPA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 766
TORELLI 765, 767

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

DI PRISCO 764
PALAZZESCHI 764

La seduta ha inizio alle ore 16,45.

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco Casotti Dolores, Accili, Angelini, Bisantis, Brambilla, Coppo, De Vito, Di Prisco, Mancini, Mazzoli, Pozzar, Torelli, Vignola.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Maccarrone Pietro, Ricci, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Vignolo sono sostituiti rispettivamente dai se-

natori Falcucci Franca, Baldini, De Leoni e Tropeano.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Rampa.

ABBIATI GRECO CASOTTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Sui lavori della Commissione

PALAZZESCHI. Vorrei far presente il disagio in cui ci troviamo questa sera a dover discutere di provvedimenti dei quali non conosciamo praticamente nulla. Non riesco a capire per quale motivo si sia voluto stringere così i tempi. Ho avuto comunicazione della convocazione di questa seduta soltanto sabato scorso e non ho quindi avuto il modo di prendere visione dei testi dei provvedimenti (che tra l'altro non risultano ancora stampati) e di ricercare i precedenti; ripeto, non riesco a capire le ragioni per cui si debba oggi legiferare con tanta fretta.

Questo non è il modo di lavorare, signor Presidente, o almeno non è il modo di lavorare seriamente! Elevo quindi la mia più vibrata protesta e spero che per il futuro non abbiano più a verificarsi circostanze di questo genere.

DI PRISCO. Sono perfettamente d'accordo con il senatore Palazzeschi e prego il Presidente di tenere conto di queste nostre osservazioni. Non è possibile sedersi su questi banchi ed improvvisare una discussione che sia veramente seria e approfondita. Dobbiamo avere il tempo di leggere, di documentarci e di riflettere su ciò che dobbiamo fare.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali alle categorie non agricole » (2022), d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali alle categorie non agricole », d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato, Biaggi, Polotti, Gunnella, Nucci, Tambroni, Armaroli, Girardin, Dall'Armellina, Allegri, Fusaro, Gerbino, Rognoni, Marchetti, Gitti, Mancini Vincenzo, Origlia, Ceruti, Zaffanella, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ne do lettura:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono essere autorizzati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere, per i settori non agricoli, il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonchè dei contrbuti per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro.

I rapporti tra gli isituti di cui al precedente comma e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale accerterà in ogni caso che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che gli istituti medesimi siano sollevati da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione.

Nei casi in cui l'esazione dei contributi avvenga a mezzo di ruoli esattoriali, per la riscossione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, quarto comma, del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Prego il senatore Pozzar di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

P O Z Z A R , *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge che viene presentato per il dibattito e per l'eventuale approvazione da parte della nostra Commissione è stato approvato il 2 dicembre 1971 dalla Camera dei deputati ed è composto di un articolo unico.

Con tale articolo unico si vuole autorizzare l'INPS, l'INAIL e l'INAM, su richiesta delle organizzazione sindacali a carattere nazionale, ad assumere per il settore industriale il servizio di riscossione dei contributi associativi per l'assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro.

Il relatore di fronte a questo disegno di legge deve dichiarare qualche riserva perchè gli sembra più opportuno stabilire eventualmente che uno solo dei tre enti predetti sia abilitato alla riscossione dei contributi, sia perchè ritiene preferibile, in generale, che la materia sia lasciata agli accordi sindacali.

P R E S I D E N T E . Il relatore è perplesso sulla sostanza del disegno di legge, che alla Camera dei deputati — desidero ricordarlo — è stato approvato all'unanimità.

Dichiaro aperta la discussione.

B R A M B I L L A . Dichiaro di aver anche io notevoli perplessità e prego il rappresentante del Governo di dirci qualche cosa di più intorno a questo provvedimento, prima di chiedere eventualmente il rinvio della discussione.

T O R E L L I . Con tutto il rispetto della Camera dei deputati, che ha approvato questo disegno di legge, mi permetto di esprimere il mio parere contrario.

Noi andiamo a toccare attraverso questo disegno di legge un rapporto privatistico: questo è il punto fondamentale su cui si potrebbe aprire una discussione a non finire. I lavoratori infatti, come del resto i datori di lavoro, si associano liberamente nei sindacati, e la segretezza della iscrizione sindacale deve essere in ogni modo garantita, evitandosi, sia pure in ipotesi assurda, possibili schedature.

Le associazioni sindacali chiedono che l'INPS, l'INAM e l'INAIL siano autorizzate a riscuotere le quote associative. Si arriverebbe in tal modo a questa situazione assurda: ciascun lavoratore che vuole iscriversi al sindacato a, b o c, deve poi indicare presso quale istituto intende versare la sua quota. Non riesco a capire perchè si debbano obbligare tre enti a tenere tre contabilità per le quote associative degli iscritti a ciascun sindacato.

C O P P O . Credo che questo problema non sia tanto complicato. Praticamente in un contratto collettivo si stabilisce per volontà delle parti che la quota sindacale viene riscossa attraverso trattenute del datore di lavoro. Il problema semmai riguarda la fase successiva, cioè il modo con il quale il datore di lavoro versa attraverso un ente previdenziale, uno dei tre scelto in base alle esigenze particolari di ogni singola associazione.

In un mondo come il nostro, dobbiamo tenere conto anche di un'altra considerazione: se noi interveniamo con una legge a dire che questi istituti possono fare una cosa che hanno fatto fino ad oggi, nulla esclude che da qualche parte si possa affermare che questo comportamento è stato fino ad oggi illegittimo (visto che si è sentito il bisogno di legittimarlo) e che quindi deve essere perseguito.

Non vorrei che in questo senso vi fosse già una censura della Corte dei conti e che proprio per questa ragione sia stato presentato questo disegno di legge. Vorrei che il sottosegretario Rampa ci dicesse qualcosa a questo proposito, per tranquillizzarci e per non farci pensare che quella che dobbiamo oggi approvare sia una sanatoria per un atto ritenuto illegittimo.

D E V I T O . Ritengo che nell'approvare questo provvedimento dobbiamo sentirci garantiti prima di tutto dal fatto che sa-

rà il Ministero del lavoro ad autorizzare queste convenzioni, sia fissandone il contenuto sia scegliendo gli enti abilitati a stipularle.

Non comprendo perchè si debbano avere tante perplessità di fronte ad un disegno di legge così semplice, che non fa altro che ratificare una procedura già esistente, munendola di maggiori garanzie.

D I P R I S C O . Mi rallegro con il collega De Vito per la sua abilità nel valutare così a fondo un problema con una sola occhiata. Purtroppo io non sono altrettanto bravo e ho qualche perplessità. Mi è capitato nel passato di firmare molte di queste convenzioni ed ora mi chiedo cosa di nuovo andiamo ad introdurre rispetto al sistema preesistente. Perchè qualcosa di nuovo deve pur esserci, altrimenti non si vede perchè non si debbano lasciare le cose come stanno. In definitiva, non so che parere esprimere, visto che non ho avuto modo di approfondire l'argomento e visto che quanto si sta qui dicendo non vale a dissipare le mie perplessità.

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Tra gli intenti dei proponenti di questo disegno di legge (il cui testo è stato in alcuni punti modificato dal Governo per eliminare alcune incertezze) era principalmente quello di equiparare la situazione di tutti i lavoratori a quella già esistente nel settore dell'agricoltura, per la quale — sulla base dell'articolo 11 della legge 12 maggio 1968, n. 334 — è possibile affidare la riscossione dei contributi associativi agli enti previdenziali. Per di più, nella pratica già oggi gli istituti previdenziali provvedono alla riscossione di tali contributi e appare quindi giusto dare a questa attività, esplicativa in linea di fatto, il conforto di una norma legislativa.

Di fatto il disegno di legge non costringe, ma dà una facoltà alle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, per evitare una frantumazione di iniziative che si sarebbe potuta verificare. Il disegno di legge approvato dalla Camera con un emendamento tecnico del Governo e con l'unanimità di tutti i gruppi aveva appunto questo scopo.

Pur ammettendo che possa esistere una qualche perplessità da parte della Commissione, il Governo esprime il desiderio che la Commissione faccia uno sforzo per approvare questo provvedimento, che non modifica nulla, ma tende a dare una sanzione legislativa a ciò che avviene, e non innova neppure per quanto riguarda le convenzioni.

Quando una associazione, o nel caso specifico un datore di lavoro, richiede che i contributi vengano riscossi tramite gli enti previdenziali, firma l'approvazione di una convenzione con un certo quadro di condizioni. Il disegno di legge quindi non innova in una prassi che ha dato risultati positivi ed è rispettoso, come era giusto, delle libertà sindacali, perchè la procedura viene messa in moto su richiesta delle organizzazioni, nel rispetto di quanto è previsto nei contratti di lavoro.

B R A M B I L L A . Le organizzazioni sindacali hanno espresso il loro accordo pieno a questo disegno di legge?

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Tutto ciò che avviene al Ministero del lavoro da qualche anno a questa parte, pur nell'autonomia dichiarata del Governo, avviene dopo aver sentito fino all'estremo delle possibilità, anche fisiche, le organizzazioni sindacali.

Personalmente, non so se su questo specifico disegno di legge sono state sentite le organizzazioni sindacali. Tuttavia ricordo che i proponenti il disegno di legge sono tutti sindacalisti, e non di una sola parte politica.

B R A M B I L L A . Mi sembra che in linea di principio non sia indispensabile avere l'autorizzazione del Ministero del lavoro e noi gradiremmo sentire il parere delle organizzazioni sindacali.

P A L A Z Z E S C H I . Per la riscossione dei contributi sindacali, alcuni anni or

sono i lavoratori del settore dell'industria e del commercio fecero una battaglia.

Voi sapete che nelle fabbriche si svolsero delle grandi battaglie per poter ottenere per i dipendenti dell'industria la possibilità — sancita per contratto — di far riscuotere questi contributi tramite l'amministrazione. Contemporaneamente, il settore agricolo ottenne una simile agevolazione attraverso lo SCAU. È per queste ragioni che non riesco a capire perchè i lavoratori, dopo tante lotte, sentano oggi il bisogno di questa conferma legislativa. Nè mi risulta (poichè vivo nel mondo sindacale) che le associazioni dei lavoratori siano state interessate a questo problema.

P R E S I D E N T E . A questo punto ritengo non si possa far altro che rinviare il seguito di questa discussione. È vero che molte perplessità e molti dubbi sono stati fugati dall'intervento del sottosegretario Rampa, però mi rendo conto che i membri della Commissione possono trovarsi a disagio nel dover approvare un provvedimento in presenza delle perplessità espresse dallo stesso relatore.

Vorrei quindi che il relatore ci dicesse se tutte le sue perplessità sono state fugate. Ad ogni modo, personalmente ritengo che un rinvio si imponga, anche per sentire — se già non è stato fatto — le organizzazioni sindacali.

P O Z Z A R , *relatore alla Commissione.* All'inizio avevo detto di nutrire non poche perplessità. Il dibattito svoltosi ne ha fugate molte, per cui mi rimetto alla Commissione.

T O R E L L I . Chiedo formalmente il rinvio della discussione per richiedere il parere della 1ª Commissione sugli aspetti di costituzionalità implicati dal disegno di legge, in particolare in relazione alla discriminazione in esso contenuta (laddove si parla di « associazioni sindacali a carattere nazionale ») nonchè alla esigenza di garantire la segretezza della iscrizione dei lavoratori ai sindacati.

P R E S I D E N T E . La Presidenza è d'accordo, anche perchè il parere della Commissione affari costituzionali può aiutarci a decidere con tranquilla coscienza.

Se non si fanno osservazioni, resta stabilito che chiederemo tale parere. Rinvio pertanto ad altra seduta il seguito della discussione.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Tutela delle lavoratrici madri » (2020), di iniziativa dei deputati Pazzaglia ed altri; Novella ed altri; Storti ed altri; Polotti ed altri; Bonomi ed altri; Sgarbi Bompani Luciana ed altri; Anselmi Tina ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tutela delle lavoratrici madri », d'iniziativa dei deputati Pazzaglia, Roberti, Franchi; Novella, Gessi Nives, Alini, Ballardini, Fibbi Giulietta, Ognibene; Storti, Scalia, Biaggi, Gitti, Pisicchio; Polotti, Della Briotta, Achilli, Gunnella, Zaffanella, Mezza Maria Vittoria, Corti, Santi Mosca, Bonomi, Lobianco, Anselmi Tina, Miotti Carli Amalia, Boffardi Ines, Armani, Amadeo, Andreoni, Balasso, Baldi, Bottari, Buffone, Castellucci, Cristofori, De Meo, De Leonardis, Greggi, Helfer, Mazzarino, Micheli Pietro, Molè, Palmitessa, Rausa, Sangalli, Schiavon, Sorgi, Speranza, Stella, Spitella, Traversa, Truzzi, Urso, Valeggiani, Vicentini; Sgarbi Bompani Luciana, Alini, Di Marino, Avolio, Esposto, Anselmi Tina, Badaloni Maria, Boffardi Ines, Cocco Maria, Martini Maria Eletta, Miotti Carli Amalia, Cattaneo Petrini Giannina, Erminero, Mancini Vincenzo, Bressani, Allocca, Marchetti, Salvi, Rognoni, Bernardi, Gitti, Pisicchio, Belci, Granelli, Scotti, Schiavon, Fabbri, Pandolfi, Dall'Armellina, Pisoni, Fusaro, de Stasio, Traversa, Giraudi, Boldrin, Piccinelli, Revelli, Storchi, Carta, Bardotti, Rausa, Girardin, Merenda, Bertè, Sangalli, Vaghi, Galloni, De Poli, Ama-

deo, Degan, Canestrari, Maggioni, Perdonà, Scianatico, Romanato, Sisto, Allegri, Grassi Bertazzi, Mattarelli, Balasso, Cavaliere, Russo Ferdinando, Isgrò, Monti, Foschi, Mazza, Amodio, De Ponti, Patrini, Fracassi, Prearo, Urso, Azimonti, Fioret, Bianchi Gerardo, Armani, Cristofori, Felici, Vedovato, Barberi, Lucchesi, Palmitessa, Pintus, Ciaffi, Racchetti, Turnaturi, Micheli Pietro, Lobianco, De Leonardis; Anselmi Tina, Badaloni Maria, Boffardi Ines, Cocco Maria, Martini Maria Eletta, Miotti Carli Amalia, Cattaneo Petrini Giannina, Erminero, Mancini Vincenzo, Bressani, Allocca, Marchetti, Salvi, Rognoni, Bernardi, Gitti, Pisicchio, Belci, Granelli, Scotti, Schiavon, Fabbri, Pandolfi, Dall'Armellina, Pisoni, Fusaro, de Stasio, Traversa, Giraudi, Boldrin, Piccinelli, Revelli, Storchi, Carta, Bardotti, Rausa, Girardin, Merenda, Bertè, Sangalli, Vaghi, Galloni, De Poli, Amadeo, Degan, Canestrari, Maggioni, Perdonà, Scianatico, Romanato, Sisto, Allegri, Grassi Bertazzi, Mattarelli, Balasso, Cavaliere, Russo Ferdinando, Isgrò, Monti, Foschi, Mazza, Amodio, De Ponti, Patrini, Fracassi, Prearo, Urso, Azimonti, Fioret, Bianchi Gerardo, Armani, Cristofori, Felici, Vedovato, Barberi, Lucchesi, Palmitessa, Pintus, Ciaffi, Racchetti, Turnaturi, Micheli Pietro, Lobianco, De Leonardis, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Pozzar di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

P O Z Z A R , *relatore alla Commissione*
Questo disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1971, amplia, integra e modifica in gran parte la legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela delle lavoratrici madri, introducendo notevoli benefici. Tanto per fare un esempio, alle lavoratrici agricole non sarà più corrisposto un assegno *una tantum* ma l'80 per cento della retribuzione. Altra novità importante è rappresentata dalla corresponsione di un'indennità di cinquantamila lire alle lavoratrici madri facenti parte di categorie di lavoratori autonomi, come coltivatrici dirette, artigiane e commercianti.

Credo che il modo migliore per svolgere il mio compito di relatore sia quello di illustrare brevemente, articolo per articolo, le modifiche introdotte in questa legge rispetto a quella del 1950. Prima di tutto dirò che forse era inutile dire, all'articolo 35, che rimangono in vigore le norme della legge n. 860 non in contrasto con l'attuale testo, visto che in pratica questo riscrive completamente quella normativa.

L'articolo 1 del disegno di legge modifica la precedente legge nel senso che nel primo comma si indicano le apprendiste mentre non si fa riferimento alle lavoratrici della agricoltura, che risultano invece ricomprese, con una dizione più ampia, quando si parla delle lavoratrici dipendenti (salariate, braccianti, eccetera). Altre norme del titolo I concernono in maniera esplicita le lavoratrici addette ai servizi domestici.

L'articolo 2 migliora il testo precedente, nel senso che precisa meglio l'obbligo della riassunzione quando una lavoratrice sia stata licenziata e quando si possa dimostrare che alla data del licenziamento era già in condizioni di godere della protezione per le lavoratrici madri. Il penultimo comma dell'articolo 2, a proposito delle lavoratrici addette a lavori stagionali, precisa che quando si aprono i lavori di quella determinata attività, le lavoratrici madri hanno la precedenza nella riassunzione. Per il resto il testo è uguale a quello precedente.

All'articolo 3 vi è una piccola modifica concernente il divieto di adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonchè a lavori pericolosi, faticosi e insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. La legge precedente prevedeva un periodo di tre mesi dopo il parto. All'ultimo comma è introdotto un riferimento allo statuto dei lavoratori per quanto riguarda il passaggio di mansioni.

L'articolo 4 modifica il testo precedente stabilendo il divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti il parto, mentre con il secondo comma l'astensione dal lavoro è anticipata a tre mesi prima della data presunta del parto per le lavoratrici impegnate in lavori particolarmente gravosi. Il Ministero del lavoro dovrà sta-

bilire quali siano i lavori gravosi e pregiudizievoli.

L'articolo 5 prevede che l'Ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza. L'unica novità consiste nel punto *c*), che prevede il caso in cui la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo 3.

L'articolo 6 ripete l'articolo 14 della legge precedente

L'articolo 7 reca un'innovazione significativa: le lavoratrici anche dopo tre mesi dal parto hanno diritto a sei mesi di assenza facoltativa e non obbligatoria. Si prevede inoltre che la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico. Inoltre i periodi di assenza per questi motivi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie o alla gratifica natalizia.

L'articolo 8 precisa che le ferie e le assenze spettanti alle lavoratrici non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria dal lavoro. Nessuna novità invece negli articoli 9, 10 e 11.

L'articolo 12 è nuovo, in quanto prevede che in caso di dimissioni volontarie, presentate nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

Circa il trattamento economico, l'articolo 14 prevede un'indennità giornaliera per le lavoratrici mezzadre e colone, nella misura pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero colonico. Tale reddito viene stabilito in via presuntiva, ogni due anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per la prima applicazione della presente legge tale reddito è fissato in lire 1300 giornaliere.

L'articolo 15 riproduce nella prima parte le norme della legge precedente, mentre in più prevede una retribuzione pari al 30 per cento dello stipendio per i primi sei mesi di assenza facoltativa.

L'articolo 16 si dilunga a spiegare cosa si intenda per retribuzione e a questo proposito devo osservare che la dizione contenuta al punto *b*) è troppo generica e potrebbe forse dar luogo a qualche abuso. Non è giusto, infatti, che una donna possa lavorare (magari per un intero anno prima del parto) due ore al giorno e poi riceva — quando è sotto la protezione della legge — l'80 per cento della retribuzione calcolata sulla base di otto ore giornaliere.

Quest'articolo contiene anche una grossa novità per le lavoratrici agricole, che fino ad oggi ricevevano soltanto un'indennità fissa, mentre ora potranno godere dell'80 per cento della retribuzione, come tutte le altre lavoratrici.

L'articolo 17 prevede la corresponsione alle lavoratrici madri di una quota aggiuntiva dell'assegno di disoccupazione o di quanto riceverebbero se fossero poste in cassa integrazione guadagni, qualora si tratti di lavoratrici che si trovano in queste particolari condizioni.

L'articolo 19 — che riguarda le lavoratrici domestiche — fa riferimento ad un decreto delegato che dovrà essere emanato entro il 31 dicembre, ai sensi della lettera *d*) dell'articolo 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Poichè il decreto non è ancora stato emanato, non posso esprimere alcun parere su tale norma.

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il decreto dovrebbe entrare in vigore con il 1° gennaio del prossimo anno.

P O Z Z A R , *relatore alla Commissione.* All'articolo 20 nessuna novità particolare.

L'articolo 21 prevede che per la copertura di questa legge è dovuto dai datori di lavoro agli enti che gestiscono l'assicurazione contro le malattie un contributo secondo determinate misure. Viene anche regolamentata l'entità del contributo per i giornalisti, per i lavoratori iscritti all'ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori italiani, per quelli iscritti all'ente di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, per

quelli iscritti alle casse di soccorso, categorie prima non comprese nella legge n. 860.

Altra novità è costituita dal fatto che la Cassa unica assegni familiari dell'INPS verserà dal 1° gennaio 1973 25 miliardi all'INAM per la copertura dei maggiori oneri derivanti dai miglioramenti apportati da questo disegno di legge

Il titolo III concerne la corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciale: l'assegno è fissato nella misura di lire 50 mila. Esso costituisce una novità rispetto alla normativa precedente.

L'articolo 24 precisa che detto assegno viene corrisposto in unica soluzione dalle Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti, dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e dalle Casse mutue per gli esercenti attività commerciali.

Nulla da osservare per gli articoli successivi.

L'articolo 34 prevede che per le camere di allattamento o asili nido aziendali continuino ad applicarsi in via transitoria le precedenti disposizioni, contenute nella legge n. 860. Inoltre l'Ispettorato del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali aziendali, può autorizzare la chiusura delle camere di allattamento e degli asili nido aziendali in relazione alle effettive esigenze delle lavoratrici occupate nell'azienda e all'attuazione del piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato.

Gli aspetti positivi del provvedimento non possono far tacere alcune perplessità di ordine non solo formale (a qualcuna ho accennato) suscitate dalla redazione del testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Tuttavia, in considerazione delle prossime vicende parlamentari e dei miglioramenti significativi sia in estensione sia in integrazione di norme precedenti recati dal disegno di legge, il relatore ne raccomanda l'approvazione alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I Noi attribuiamo molta importanza a questa legge, perchè l'inquadriamo nel contesto delle leggi riguardanti la famiglia.

Nel caso in esame il provvedimento riguarda le lavoratrici madri, la difesa del loro posto di lavoro, la possibilità di conciliare la loro funzione sociale di madri con l'altra funzione di lavoratrici.

Ma è proprio per la sua importanza, che pensiamo che questa legge debba meritare un esame molto attento. La Camera le ha dedicato ben due mesi di dibattito, al termine dei quali un apposito Comitato ristretto era pervenuto all'elaborazione di un testo che aveva raccolto il consenso di quasi tutti i gruppi parlamentari e dei sindacati, che avevano visto in gran parte recepite le loro richieste. All'ultimo momento, però, a questo testo sono state apportate numerose modifiche peggiorative, modifiche che ci preoccupano non poco, in quanto contraddicono a quello che è lo scopo principale di questa legge: permettere alle donne di continuare a lavorare anche in periodo di maternità.

Mi limiterò ad accennare soltanto queste nostre preoccupazioni, anche perchè a causa del modo affrettato in cui siamo stati convocati non abbiamo potuto procurarci tutta la documentazione che sarebbe stata necessaria.

Le fonti di finanziamento del disegno di legge sono rappresentate dai contributi dei lavoratori, da 25 miliardi prelevati dalla Cassa assegni familiari e da 15 miliardi posti a carico dell'INAM: il sistema non ci sembra affatto giusto e preferiremmo che si ripristinasse il criterio che era stato previsto dal Comitato ristretto della Camera e che ripartiva l'onere tra tutti i datori di lavoro di tutte le categorie.

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Quel sistema di finanziamento è stato scartato perchè ad un'ulteriore verifica si è dimostrato del tutto insufficiente.

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I Niente però avrebbe impedito di mantenere lo stesso criterio aumentando le aliquote.

Altra cosa che ci sembra molto grave è l'aver posto le due ore di libertà che spettano ad ogni madre fino a quando il bambino non abbia compiuto un anno a completo carico del datore di lavoro. Questo è un modo per scoraggiare l'occupazione di mano d'opera femminile e mi chiedo come possa essere d'accordo il Governo, che recentemente ha preso provvedimenti per favorire l'impiego delle donne nell'industria tessile. Giustamente il Comitato ristretto della Camera dei deputati aveva proposto che anche l'onere di queste due ore fosse ripartito tra tutti i datori di lavoro e noi chiediamo che venga ripristinata questa soluzione.

Il testo del Comitato ristretto è stato mutilato anche per quanto riguarda l'assegno da versare *una tantum* alle lavoratrici autonome, assegno che per l'intervento del Governo è stato ridotto da cento a cinquantamila lire.

Altra cosa che non condividiamo è l'attribuzione di tutti i controlli relativi a questa legge agli ispettorati del lavoro. Ci sembra che quest'indirizzo contrasti profondamente con quello della riforma sanitaria, che attribuisce tutti i controlli relativi al mondo del lavoro alle unità sanitarie locali.

Questi controlli — aggiungo — non possono essere sottratti alla partecipazione dei lavoratori. Nell'articolo 9 dello statuto dei lavoratori è stato introdotto il diritto dei lavoratori stessi e delle loro rappresentanze a controllare tutte le condizioni in cui il lavoro viene svolto; questo è uno degli aspetti fondamentali anche perchè, evidentemente, non è possibile attendere l'intervento dell'Ispettorato nelle singole aziende per ogni singolo caso (le donne infatti non diventano madri tutte contemporaneamente!). In questi casi si tratta di intervenire per contrattare lo spostamento del posto di lavoro o addirittura del reparto; attendere sempre per tutto ciò l'intervento dell'Ispettorato del lavoro significa la completa inosservanza di quanto disposto agli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge in esame.

Anche sotto questo profilo noi chiediamo quindi che la questione venga riveduta, tenendo conto dell'esigenza da me sottolineata di una partecipazione, di un intervento diretto dei lavoratori e dell'organizzazione sanitaria locale che si dovrà costituire.

E termino con questi rilievi critici, anche perchè avremo modo di riprenderli in sede di esame dei singoli articoli. Dirò comunque in conclusione che si tratta indubbiamente di un provvedimento molto complesso che — come ho già rilevato — contrasta con alcuni principi generali più volte affermati in altre occasioni e che, quindi, deve essere esaminato con molta attenzione e senso di responsabilità; senza rallentarne l'*iter*, ma anche senza rinunciare ad introdurvi quelle modifiche che si rendono necessarie. Debbo aggiungere che questa nostra posizione e questo nostro intendimento di modificare in alcuni punti il disegno di legge sono stati espressi anche nell'altro ramo del Parlamento nel corso delle dichiarazioni di voto che hanno motivato l'astensione del nostro Gruppo; in quella sede infatti noi abbiamo precisato che non potevamo votare — questo è evidente — contro un provvedimento che prevede la tutela delle lavoratrici madri e che pertanto ci astenevamo perchè non lo ritenevamo soddisfacente, riservandoci peraltro di impegnare la nostra azione al Senato per introdurvi le opportune modifiche.

Questi sono i motivi per i quali noi chiediamo a tutti gli onorevoli colleghi di voler appoggiare la nostra proposta di esaminare il provvedimento con maggiore attenzione ed approfondimento.

D I P R I S C O . Come componente del Senato che fa parte dalla Commissione parlamentare consultiva che sta concludendo l'elaborazione del testo del decreto delegato sulle lavoratrici domestiche, non posso fare a meno di denunciare che mi trovo oggi a dover affrontare delle norme (quelle del disegno di legge al nostro esame) che sono del tutto in contrasto con le altre previste da quel decreto delegato. Questo infatti stabilisce, tra l'altro, l'abrogazione del titolo III della legge n. 860, che nel disegno di legge in esame, invece, al secondo comma dell'articolo 15 viene richiamato; parimenti nel decreto delegato si prevede che sia mantenuta l'assicurazione a carico del'INPS, mentre nell'articolo 22 del disegno di legge di cui

stiamo discutendo la stessa viene trasferita all'INAM, e così via.

Non intendo certo ostacolare con questo l'*iter* del provvedimento, ma solo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla situazione abnorme che si è venuta a determinare. Si tratta in definitiva di perplessità, che peraltro non ha potuto fare a meno di esprimere, sia pure non apertamente, lo stesso relatore, e che io manifesto come richiamo ad un maggior senso di responsabilità da parte nostra.

C O P P O . Approviamo intanto il disegno di legge in esame. Il decreto delegato si coordinerà poi con questo.

D I P R I S C O . Ma come è possibile un coordinamento se l'elaborazione di quel decredo delegato è ormai quasi conclusa? Ad ogni modo io ho esposto la situazione: ognuno poi è libero di assumere le decisioni che riterrà opportune. Per quanto mi riguarda, peraltro, sono pienamente disposto a prendere in considerazione eventuali modifiche che si volessero apportare al provvedimento in esame: ricordatevi però, onorevoli colleghi, che le cose stanno così come io le ho prospettate.

F A L C U C C I . Ritengo che il senatore Di Prisco non voglia formalizzare i suoi rilievi in una richiesta di rinvio. Si tratta, a mio parere, di una preoccupazione legittima — non pregiudiziale, ma di merito — che egli manifesta alla Commissione sul contenuto del disegno di legge in esame.

Per quanto mi riguarda, desidero innanzi tutto ringraziare l'onorevole relatore per la sua fatica non certo lieve; il senatore Pozzar infatti, pur trattandosi di un provvedimento che prevede integrazioni migliorative ad una legge che ha tutta una sua struttura, una sua impostazione, una sua finalità, ne ha saputo proporre alla Commissione un'analisi estremamente attenta, seria e puntuale.

Prima di entrare nel merito del provvedimento, vorrei fare poi alcune considerazioni, soprattutto per dovere di schiettezza. È stato qui avanzato qualche rilievo sulla frettolosa procedura che si è seguita: ora, se vogliamo ragionare esclusivamente in termini, per così dire, di prudenza legislativa, io non posso che convenire che ogni disegno di legge — e non solo quindi questo in esame — avrebbe bisogno di un tempo di maturazione e di riflessione maggiore di quello che in questi giorni viene invece concesso. E mi riferisco in particolare ad un provvedimento specifico, al quale questo è logicamente collegato, anche se distinto, nei cui confronti il problema delle procedure e degli atteggiamenti è stato oggetto di valutazione politica anche da parte dei Gruppi del Senato. Dico questo peraltro senza voler mancare di riguardo a nessuno e senza voler sottovalutare minimamente quelle che sono le legittime ragioni di prudenza e di rigore legislativo.

Ritengo quindi che non sarà inutile richiamare i precedenti di questa situazione. Come è noto, alla Camera dei deputati erano in discussione due disegni di legge che ai movimenti femminili, alle forze politiche democratiche in genere premevano entrambi — devo ritenerlo — con la stessa intensità perchè, pur essendo distinti, si ricollegavano ad una finalità unitaria. E questa finalità unitaria, questa organicità, anche se non pienamente soddisfacente nè per l'uno nè per l'altro disegno di legge, da alcuni sottolineata in un modo e da altri sottolineata in un altro modo costituisce la presa d'atto di un impegno, che in precedenza non era stato possibile maturare e determinare, di una scelta politica in direzione dei servizi relativi alla tutela della maternità e della prima infanzia.

Questi due disegni di legge hanno incontrato delle difficoltà di varia natura, prevalentemente — ed anche comprensibilmente dato il momento che attraversiamo — di natura finanziaria, e si deve alla tenacia delle forze politiche ed in particolare dei movimenti femminili se sono state superate. Naturalmente tali difficoltà hanno coinciso con il momento di maggiore pressione politica e di maggiore volontà di concludere, il che ha fatto sì che nell'un provvedimento come nell'altro vi siano delle lacune che sono state messe in evidenza in questa sede così come sono state messe in evidenza, da parte di tutti i Gruppi politici, in sede di discussione del

provvedimento relativo agli asili nido nella 1ª Commissione.

In base a considerazioni di carattere politico — e dico questo non per sollevare delle questioni, ma solo per la cronaca, a vantaggio di quei colleghi che forse non sono del tutto informati in proposito — per le quali si voleva arrivare comunque al varo di questi provvedimenti (rinviando ad una fase ulteriore, anche immediata, alla luce dell'esperienza, i perfezionamenti), il provvedimento relativo agli asili-nido, approvato dall'altro ramo del Parlamento, è stato immediatamente trasmesso al Senato ed assegnato in sede deliberante addirittura alla 1ª Commissione, quando invece la competenza sarebbe stata della Commissione sanità soprattutto in considerazione del fatto che i fondi relativi venivano iscritti sul bilancio di quel Ministero. Se avessimo voluto fare delle questioni non formali, ma ispirate alla stessa preoccupazione di prudenza e di perfezione legislativa che ha mosso ora gli onorevoli colleghi, le nostre obiezioni non avrebbero potuto essere giudicate pretestuose. Esplicitamente invece abbiamo detto nella 1ª Commissione che rinunciavamo a fare qualsiasi osservazione, come pure qualsiasi proposta di emendamento (la cui opportunità, peraltro, era stata riconosciuta da tutti i Gruppi politici): nell'articolo 1 del disegno di legge sugli asili nido, è detto, ad esempio, che gli asili nido si istituiscono anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale; ma, onorevoli colleghi, che cosa c'entra l'occupazione femminile con la sicurezza sociale? Si tratta evidentemente di un residuo di qualche primitiva dizione che nella revisione dei testi non è stato notato. I rilievi che si possono fare a quel provvedimento peraltro non sono soltanto di carattere formale. Il rilievo fondamentale sollevato non dal nostro Gruppo ma da altri Gruppi politici concerne infatti l'ambiguità del disegno di legge determinata dal fatto che da un tipo di originaria proposta, che prevedeva una struttura centralizzata senza tenere conto della fase di attuazione delle Regioni, si è arrivati ad un testo che si muove sì in questa direzione, senza però realizzarla compiutamente, presentando, quindi, aspetti contrastanti. Peraltro si è detto — lo ripeto — anche in dichiarazioni di voto esplicite rese da me in quella Commissione per il mio Gruppo, dalla senatrice Minella Molinari per il Gruppo comunista e da altri, che si rinunciava ad avanzare qualsiasi rilievo, assumendo nel contempo l'impegno politico che, una volta pervenuto al Senato il presente disegno di legge, si sarebbe seguita, per la stessa ragione politica, la stessa procedura, anche con una forzatura rispetto alla prudenza e al rigore legislativo — di questo mi rendo conto — e si sarebbe pervenuti comunque alla sua approvazione evitando di rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Senatrice Falcucci, sulla base di quanto ella sta dicendo si dovrebbe concludere che la senatrice Minella ed altri membri del Parlamento hanno già deciso l'approvazione del disegno di legge in esame senza che la Commissione lo abbia ancora discusso.

F A L C U C C I . Ho già dichiarato all'inizio del mio intervento che non intendevo dare un valore formale a queste mie dichiarazioni, che ho fatto solo a titolo di distensione e di chiarificazione. Poichè, nelle dichiarazioni fatte dai senatori Palazzeschi e Di Prisco in apertura di seduta, prima che iniziasse la discussione dei due disegni di legge, si è interpretata la convocazione della Commissione come un colpo di mano unilaterale, quasi che improvvisamente si volessero violare quelli che sono i legittimi diritti della Commissione stessa, desideravo ricordare e riferire non posizioni personali, ma posizioni politiche che non possono formalmente vincolare i commissari ma spiegano le ragioni per le quali è stato assegnato in sede deliberante e con una nota di urgenza questo disegno di legge.

Non ho nessuna difficoltà a dichiarare che il disegno di legge non mi soddisfa completamente. Al punto in cui sono le cose, però, non so se convenga di più approvare il disegno di legge così com'è riservandoci di modificarne il testo in un secondo tempo, oppure

bloccarne il varo, facendo valere le ragioni di un approfondimento legislativo, come non si è fatto per la legge sugli asili nido.

Il disegno di legge in discussione, pur non essendo perfetto, risponde tuttavia ad un'attesa largamente sentita dalle forze del lavoro e dalle donne lavoratrici.

T R O P E A N O . La senatrice Falcucci ha voluto sostanzialmente richiamare i Gruppi ad un impegno politico che essi avrebbero assunto di fronte ad un disegno di legge che era all'esame del Parlamento in questi ultimi giorni. Si trattava di un provvedimento che certamente rispondeva a precise scelte politiche e che veniva incontro ad una serie di esigenze che si erano manifestate nel Paese. Desidero affermare che trovo una contraddizione tra la posizione assunta qui dalla senatrice Falcucci e l'articolo di fondo uscito sul « Il Popolo », nel quale le difficoltà incontrate in Parlamento da questo disegno di legge sono addebitate alle obiezioni sollevate dal Gruppo comunista e dall'UDI. Siccome l'articolo è apparso dopo l'approvazione del provvedimento da parte della Camera dei deputati, poteva desumersi che vi fosse stata da parte del mio Gruppo una presa di posizione non favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Noi invece in verità non abbiamo nessuna intenzione di creare difficoltà all'*iter* di questo provvedimento.

La realtà è che stamani ci siamo trovati di fronte ad un testo del cui contenuto abbiamo cercato di renderci conto frettolosamente. È da dire anche che se il nostro Gruppo è presente in questa Commissione, ciò significa che vogliamo rendere possibile il dibattito sul disegno di legge. Credo che da ciò scaturisca la nostra volontà politica di dare un contributo alla sua approvazione.

Una delle cose che mi impressiona maggiormente è la previsione di uno stanziamento annuo di fondi sulla Cassa unica assegni familiari di 25 miliardi da attribuire per le finalità del disegno di legge. Mi pare che sottrarre 25 miliardi da questa gestione per devolverli al finanziamento di questo provvedimento costituisca un fatto che induce a riflettere. Se ci riferiamo ai resoconti sommari dell'altro ramo del Parlamento, vengono fuori perplessità non solo da parte del nostro Gruppo, ma dallo stesso Governo che in sede di Commissione bilancio ha espresso molte riserve.

E si è giunti a dire che questo sistema andava considerato del tutto eccezionale e transitorio, dovendosi sempre tenere presente l'impellente necessità di pervenire ad un risanamento della situazione economica degli istituti previdenziali.

Mi sembra quindi che, da questo punto di vista, il provvedimento in esame presenti tutta una serie di grossi problemi, visto che si tende a dare nuovi poteri e nuovi mezzi a quegli istituti di cui da tempo si invoca la ristrutturazione. E questo non può non apparire fortemente contraddittorio, alla luce di tutto quanto su questo argomento è stato detto e scritto — anche dal Governo — negli ultimi tempi.

Devo infine rilevare che a me sembra di aver avvertito in tutti i colleghi che sono intervenuti l'esigenza di addivenire quanto meno ad un approfondimento serio del disegno di legge. Per quanto ci riguarda, noi sentiamo il bisogno di presentare diversi emendamenti, nella convinzione di poter in questo modo migliorare profondamente il testo del provvedimento.

F A L C U C C I . A proposito della prima parte dell'interevnto del senatore Tropeano, vorrei dire che l'impegno era stato esplicito e che confermo in pieno quanto ho scritto su « Il Popolo ». Ed oggi abbiamo la prova che il Gruppo comunista non intende giungere ad una rapida approvazione di questo provvedimento. A questo punto devo aggiungere che sono molto rammaricata di quest'atteggiamento del Gruppo comunista, che prima — per bocca di un suo rappresentante — assume un certo impegno e subito dopo fa comprendere — tramite un altro suo rappresentante — di non sentirsi affatto vincolato ad esso.

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I . Noi ci eravamo riproposti di fare, sì, una discussione rapida di questo provvedimento, ma non ci aspettavamo che ci si chie-

desse quanto in realtà in questo momento ci viene chiesto. In più, si tenga presente che il nostro impegno era stato assunto sulla base del testo predisposto dal Comitato ristretto della Camera, testo che però è stato all'ultimo momento fortemente peggiorato.

Ad ogni modo, come già abbiamo detto, non vogliamo che questo disegno di legge venga bloccato. Siamo disposti ad andare avanti, ed anche rapidamente, ma con la massima serietà e con il massimo approfondimento.

P R E S I D E N T E . Non credo che vi sia bisogno di sottolineare che ogni gruppo ed anche ogni singolo parlamentare è libero di presentare tutti gli emendamenti che vuole. La Commissione, inoltre, non è affatto vincolata da impegni politici presi al di fuori di essa. Sono impegni che possono intervenire tra gruppi e che possono essere richiamati solo in sede politica e non certamente qui.

P O Z Z A R , *relatore alla Commissione.* Avevo già espresso il mio pensiero, nel senso che se la Commissione ritiene di approvare il testo così come ci è pervenuto dalla Camera posso rinunciare alla presentazione di emendamenti. Ma occorre che in tale direzione vi sia un consenso unanime da parte di tutti i gruppi.

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non entrerò nel merito della polemica avvenuta sul piano politico, perchè non riguarda il Governo, anche se per la verità desidero richiamarmi ad alcuni avvenimenti verificatisi in sede di Commissione alla Camera. Ho avuto modo di seguire l'*iter* del disegno di legge e desidero fare una precisazione. Il testo del Comitato ristretto dell'altro ramo del Parlamento, cui ha collaborato per la verità in sede tecnica anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha incontrato anche in sede di parere le riserve del Governo per gli aspetti relativi alla copertura. Qui si è lamentato che la copertura comporti un costo elevato sia pure a carico di questo o di quel fondo, ma è anche vero che il testo del Comitato ristretto così come era stato formulato avrebbe implicato, se accettato, ben altre esigenze di copertura, in quanto dai quarantatrè miliardi preventivati si sarebbe saliti probabilmente ad oltre una settantina di miliardi. Questo per la copertura mutualistica delle due ore di astensione dal lavoro delle lavoratrici madri. Quelle due ore quantificate secondo dati verificati rappresenterebbero un ulteriore aggravio di 28 miliardi, mentre lo 0,15 per cento, proposto a carico della produzione, per la verità avrebbe comportato un costo di 17 miliardi.

La copertura è stata approvata dalla Commissione bilancio del Senato, ma è evidente che, mutualizzate quelle due ore, pagano i datori di lavoro. È altrettanto vero che, lasciando la mutualizzazione, con il concedere dal 1° gennaio 1972 cento mila lire anzichè cinquanta mila lire, il disegno di legge non sarebbe passato. Il Governo, con le riserve da me formulate a nome del Ministro del lavoro, facendosi interprete della volontà della Commissione, ha accettato quella copertura proprio per realizzare quell'impegno politico cui si è prima accennato.

Per integrare quanto ha detto la senatrice Falcucci, desidero precisare che non si trattava di un impegno politico concordato soltanto in queste ultime vicende della legge, ma era qualche cosa di più. Era un impegno globale, perchè il problema degli asili nido era interamente collegato con quello delle lavoratrici madri.

Quelle proposte infatti sono state estrapolate per ragioni di copertura e per altre di ordine politico dal testo che era all'esame della Commissione lavoro. Devo dare atto al Gruppo comunista della Camera dei deputati di avere, durante la discussione del provvedimento, presentato una lunga serie di emendamenti in certa misura giustificati e posti in una prospettiva che il Governo ha dovuto sottolineare come valida.

Dopo una certa resistenza sulla linea di tali emendamenti, probabilmente in seguito ad un accordo che nel frattempo doveva essere intervenuto, abbiamo assistito allo scioglimento di una effettiva opposizione e, per così dire, al « segnale verde » perchè la maggioranza trovasse la possibilità di varare il prov-

vedimento. Questa è la verità: e devo dire che, se questa è la verità, che non mi pare peraltro smentibile, il Governo non può non associarsi a quanti in questa sede chiedono che il disegno di legge venga rapidamente affrontato nel merito passandosi all'esame degli articoli. Anche perchè — e questa è l'ultima osservazione che vorrei fare a conforto degli onorevoli colleghi — il Governo stesso, anzi io stesso (il che è meno retorico e un po' più concreto in quanto ne assumo anche le responsabilità dirette) non nascondo che su alcuni punti sarà necessario rivedere in futuro il provvedimento, in un nuovo quadro istituzionale, per quanto riguarda soprattutto la nuova disciplina del servizio sanitario.

Mi scuso con l'onorevole Presidente per il fatto di richiamare qui le vicende vissute alla Camera dei deputati, ma io credo che il comunicarsi vicendevolmente la reciproca esperienza non sia un mancare di rispetto all'autonomia di nessuno ma piuttosto la strada migliore da seguire per giungere alla concordia dove sia necessario o, anche, al dissenso ove appaia utile. E noi ci auguriamo, come Governo, che la concordia sul disegno di legge in discussione si trovi subito con l'impegno di modificarlo successivamente anche alla luce di ciò che avverrà per quanto riguarda la riforma sanitaria.

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato per il suo intervento chiarificatore.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dei singoli articoli di cui do lettura:

TITOLO I

NORME PROTETTIVE

Art. 1.

Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonchè alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli altri enti pubblici e dalle società cooperative, anche se socie di queste ultime.

Alle lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9.

Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.

Sono fatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti, e da ogni altra disposizione.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;

c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione

stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera *b*) del terzo comma del presente articolo, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e, semprechè non si trovino in periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, alla precedenza nelle riassunzioni.

Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, semprechè il reparto stesso abbia autonomia funzionale.

(*È approvato*).

Art. 3.

E vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonchè ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. In attesa della pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri restano determinati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568.

Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto di cui al comma precedente.

Le lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonchè la qualifica originale. Si applicano le norme di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora le lavoratrici vengano adibite a mansioni equivalenti o superiori.

(*È approvato*).

Art. 4.

È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto.

L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 6.

I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge devono essere computati nell'an-

zianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

(*È approvato*).

Art. 7.

La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera *c*) dell'articolo 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto.

La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.

I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

(*È approvato*).

Art. 8.

Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5, nonchè a quelli di assenza facoltativa di cui all'articolo 7 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 9.

Alle lavoratrici spetta l'assistenza di parto da parte dell'istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purchè la gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente.

Alle lavoratrici spetta, altresì, l'assistenza ospedaliera anche nei casi di parto normale nelle forme e con le modalità previste dalle norme vigenti.

Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite a cura dell'istituto presso il quale sono assicurate.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle familiari dei lavoratori aventi diritto all'assistenza sanitaria.

(*È approvato*).

Art. 10.

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.

I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.

(*È approvato*).

Art. 11.

In sostituzione delle lavoratrici assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni della presente legge, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato in conformità al disposto dell'articolo 1, lettera *b*), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e con l'osservanza delle norme della legge stessa.

(*È approvato*).

Art. 12.

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma del precedente articolo 2, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

(*È approvato*).

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 13.

Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comprese le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi domestici e familiari, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si applica il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti salve le disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 14.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire, nel periodo immediatamente precedente e seguente il parto, l'astensione delle lavoratrici mezzadre e colone dal lavoro dei campi e la buona coltivazione del fondo, il mezzadro e il concedente, nei casi di provata necessità, sono tenuti a concordare l'assunzione di una unità lavorativa, la cui spesa sarà ripartita a metà tra mezzadro e concedente.

A partire dalla stessa data, alle lavoratrici mezzadre e colone spetta, per tutto il periodo di astensione obbligatoria precedente e successivo al parto previsto per le salariate e braccianti agricole, una indennità giornaliera, che verrà erogata dall'INAM in misura pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero colonico. Tale reddito viene stabilito, in via presuntiva, ogni due anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria; per la prima applicazione della presente legge tale reddito è fissato in lire 1.300 giornaliere.

Trova applicazione anche nei confronti delle colone e mezzadre la norma di cui all'articolo 9 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 15.

Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

A partire dal 1° gennaio 1973, le lavoratrici, escluse quelle a domicilio e quelle addette ai servizi domestici e familiari, hanno diritto, altresì, ad una indennità giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza facoltativa dal lavoro prevista dal primo comma dell'articolo 7 della presente legge.

Le indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per la erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore di malattia presso il quale la lavoratrice è assicurata e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa.

DI PRISCO. È uno di quegli articoli su cui ho fatto all'inizio delle osservazioni di carattere generale. Mentre nell'articolo 14 si è fissato un reddito presuntivo di lire 1300 giornaliere, in quest'articolo 15 si fa riferimento ad una retribuzione in senso generale; ed io temo che, poichè nei decreti delegati la retribuzione viene fissata forfettariamente, non si osservino princìpi di equità per questa particolare categoria di lavoratrici.

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Siccome il decreto delegato non entrerà in vigore se non il 1° giugno, credo che debba essere un impegno preciso del Governo di rivedere, nell'eventualità dell'approvazione di questo disegno di legge, ciò che si stabilisce in rapporto al decreto delegato, cercando la soluzione ottimale nel caso si verificassero contraddizioni tra ciò che prevede la legge e ciò che prevederà il decreto delegato. Il Governo assume formalmente un impegno in tal senso. Il Governo assume formalmente l'impegno di partecipare alla prima riunione della Commissione, che dà parere consultivo sui decreti delegati.

D I P R I S C O . Dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 15.

(*È approvato*).

Art. 16.

Agli effetti della determinazione della misura delle indennità previste nell'articolo precedente, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

Al suddetto importo va aggiunto, eccezion fatta per l'indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente, il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità eventualmente erogati alla lavoratrice.

Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:

a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per l'effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;

b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso.

Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;

c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.

Per le operaie del settore agricolo, per retribuzione si intende quella determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi.

Nei confronti delle impiegate, per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione.

A quest'articolo è stato presentato dal senatore Pozzar il seguente emendamento: al quarto comma, lettera *b*), sopprimere le parole: « o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice ».

P O Z Z A R , *relatore alla Commissione.* Propongo la soppressione di questa dizione, perchè è generica e può prestarsi a qualsiasi tipo di abusi

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* In effetti nella fretta non si è potuto trovare un'espressione più precisa, tuttavia potrebbe tenersi conto dell'esigenza prospettata dal senatore Pozzar in sede di regolamento.

T R O P E A N O . Siamo contrari all'emendamento, perchè suona come sfiducia nei confronti dei lavoratori.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Pozzar.

(*Non è approvato*).

Il senatore Pozzar ha presentato un emendamento subordinato, diretto a sostituire le parole: « per particolari ragioni » con le altre: « per particolari motivate ragioni ».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato, in subordine, dal senatore Pozzar.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 16.

(*È approvato*).

Art. 17.

L'indennità di cui al primo comma dell'articolo 15 è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 2, lettere *b*) e *c*), che si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge.

Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità di cui al primo comma dell'articolo 15 purchè tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni. Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali.

Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, essa ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anzichè all'indennità ordinaria di disoccupazione.

La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel precedente comma ma che non è in godimento dell'indennità di disoccupazione perchè nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purchè al momento dell'astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore ai fini dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali.

La lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro iniziata dopo 60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.

(*È approvato*).

Art. 18.

Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4 della presente legge, spetta alle lavoratrici a domicilio, a carico dell'INAM, l'indennità giornaliera di cui al precedente articolo 15 in misura pari all'80 per cento del salario medio

contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.

Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui al comma precedente, si farà riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria nel territorio nazionale.

Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, si prenderà a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinità.

La corresponsione dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo è subordinata alla condizione che, all'inizio della astensione obbligatoria, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.

(*È approvato*).

Art. 19.

Per le lavoratrici addette ai servizi domestici familiari, l'indennità di maternità di cui all'articolo 15 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le norme stabilite dal decreto delegato emanato ai sensi dell'articolo 35, lettera *d*) della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Fino al momento in cui entreranno in vigore le norme del decreto delegato indicato nel comma precedente, continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo III della legge 26 agosto 1950, n. 860, relative alle lavoratrici domestiche.

(*È approvato*).

Art. 20.

L'interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, esclusa quella procurata, è considerata a tutti gli effetti come malattia, salvo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1953, n. 568.

(*È approvato*).

Art. 21.

Per la copertura degli oneri derivanti dalle norme di cui ai titoli primo e secondo della presente legge, di competenza degli enti che gestiscono l'assicurazione contro le malattie, è dovuto dai datori di lavoro agli enti predetti un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:

a) dello 0,53 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria;

b) dello 0,31 per cento sulla retribuzione per il settore del commercio;

c) dello 0,20 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;

d) di lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,95 per ogni giornata di donna o ragazzo per i salariati fissi; di lire 2,95 per ogni giornata di uomo e di lire 2,32 per ogni giornata di donna o ragazzo per i giornalieri di campagna e compartecipanti per il settore della agricoltura

Il contributo è dovuto per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi unificati in agricoltura di cui al decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, ed è riscosso unitamente ai contributi predetti.

A partire dal 1° gennaio 1973 è dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie un contributo annuo di lire 25.000 milioni da parte della Cassa unica assegni familiari.

Per gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32 settimanali.

Per i lavoratori a domicilio tradizionali è dovuto un contributo di lire 120 settimanali.

Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani « Giovanni Amendola » è dovuto un contributo pari allo 0,15 per cento della retribuzione.

Per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è dovuto un contributo pari allo 0,53 per cento della retribuzione.

Per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura è dovuto un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione.

Per i lavoratori iscritti alle Casse di soccorso di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, è dovuto un contributo pari allo 0,53 per cento della retribuzione. Tale contributo non è dovuto per il personale addetto alle autolinee extraurbane in concessione iscritto alle Casse di soccorso istituite per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, per le quali il contributo previsto a carico dei datori di lavoro dall'articolo 2 n. 2) dei rispettivi statuti è comprensivo dell'onere derivante dalla erogazione del trattamento economico per le lavoratrici madri.

Le eventuali eccedenze fra il gettito dei contributi e le prestazioni erogate saranno devolute, nell'ambito di ciascun istituto, ente o cassa, all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Riguardo al versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, la misura dei contributi stabiliti dalla presente legge può essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.

A quest'articolo è stato presentato dai senatori Abbiati Greco Casotti Dolores e Mammucari un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con un altro del seguente tenore:

« Per la copertura degli oneri derivanti dai titoli primo e secondo della presente legge e di competenza degli enti assicuratori di malattia è dovuto dai datori di lavoro agli enti di malattia predetti un contributo pari allo 0,53 per cento della retribuzione di ogni dipendente salvo quanto previsto dal successivo articolo.

Sono abolite tutte le esenzioni e riduzioni contributive previste per i datori di lavoro dell'agricoltura, salvo quelle contemplate a favore dei coltivatori diretti e delle aziende situate ad oltre 700 metri di altitudine.

Ai fini del precedente comma, per coltivatori diretti si intendono i titolari di aziende agricole che sono soggette all'obbligo dell'assicurazione malattia di cui alla legge 22 gennaio 1954, n. 1036 e successive modificazioni.

Il contributo in cifra percentuale sulla retribuzione di cui al primo comma, dovuto dai datori di lavoro dell'agricoltura, può essere trasformato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in contributo fisso aggiornato secondo le norme in vigore per l'accertamento e la riscossione dei contributi del settore agricolo.

Riguardo al versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Nelle ipotesi indicate ai commi terzo e quinto dell'articolo 15, l'INPS è tenuto a versare all'ente assicuratore di malattia, che corrisponde alla lavoratrice l'indennità di maternità, quanto avrebbe erogato alla stessa, durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, a titolo di indennità di disoccupazione ovvero di integrazione salariale ».

ABBIATI GRECO CASOTTI. Questo emendamento è collegato alla questione delle due ore giornaliere di riposo previste nel precedente articolo 10, ponendo l'onere relativo a carico di tutti i datori di lavoro con l'esclusione di alcune particolari categorie.

POZZAR, *relatore alla Commissione.* Sono contrario a questo emendamento.

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche io sono contrario: e non tanto per il principio affermato quanto per il fatto che tale emendamento, toccando la copertura, ci costringerebbe a rinviare il disegno di legge ad altra sede.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 21 presentato dai senatori Dolores Abbiati Greco Casotti e Mammucari.

(*Non è approvato*).

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Desidero fare la seguente dichiarazione. Noi ci rendiamo conto che l'articolo 21, concernente la copertura finanziaria, vuole rispettare, per quanto possibile, una situazione di emergenza; ecco perchè facciamo notare con una certa soddisfazione, come Ministero del lavoro, che l'ultimo comma dà allo stesso Ministero del lavoro, di concerto con quello del tesoro, la facoltà di modificare le misure dei contributi stabiliti dalla presente legge in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni. Il che è correlato — e dico questo per dare una spiegazione dell'intenzione del Governo che l'ha proposto — sia con il ripianamento dei *deficit* di bilancio patrimoniali in relazione alla riforma sanitaria sia con il superamento della crisi congiunturale. Analoga dichiarazione è stata fatta alla Commissione bilancio della Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 21.

(*È approvato*).

Art. 22.

L'assicurazione di maternità per le lavoratrici a domicilio tradizionali e per le addette ai servizi domestici familiari, gestita dall'INPS, è trasferita con i relativi avanzi di gestione all'INAM.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 22, i senatori Dolores Abbiati Greco Casotti e Mammucari propongono di inserire un articolo 22-*bis* del seguente tenore:

« I privati datori di lavoro, con la sola eccezione dei committenti lavoro a domicilio, hanno diritto ad ottenere, da parte dell'INPS, il rimborso della retribuzione da loro pagata e relativa alle ore di riposo spettanti alle lavoratrici per effetto dell'articolo 10 della presente legge.

In conseguenza di ciò, a decorrere dal periodo in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, è dovuto all'INPS da parte dei privati datori di lavoro, con esclusione dei committenti lavori a domicilio, un contributo pari allo 0,15 per cento delle retribuzioni corrisposte ai loro dipendenti.

L'INPS avrà cura di tenere separate contabilità delle uscite e delle entrate afferenti la gestione di cui trattasi. Sulla base dell'andamento di tale gestione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà annualmente, con proprio decreto, ad apportare le necessarie eventuali variazioni della aliquota contributiva di cui al precedente comma al fine di evitare avanzi e disavanzi della gestione stessa. Per i contributi dovuti, a norma del presente articolo, valgono gli stessi criteri di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 19 ».

P O Z Z A R , *relatore alla Commissione.* Sono contrario a questo articolo aggiuntivo.

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 22-*bis* proposto dai senatori Dolores Abbiati Greco Casotti e Mammucari.

(*Non è approvato*).

TITOLO III

CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO DI NATALITÀ ALLE COLTIVATRICI DIRETTE, ALLE LAVORATRICI ARTIGIANE E ALLE LAVORATRICI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE

Art. 23.

Alle coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciale di cui rispettivamente alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 29 dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, è corrisposto, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, un assegno, una volta tanto, di lire 50.000.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Dolores Abbiati Greco Casotti e Mammucari un emendamento tendente a sostituire la cifra « 50.000 » con l'altra « 100.000 ».

P O Z Z A R , *relatore alla Commissione.* Sono contrario anche a questo emendamento per ragioni di copertura.

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche in questo caso concordo con l'onorevole relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Dolores Abbiati Greco Casotti e Mammucari.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 23.

(*È approvato*).

Art. 24.

L'assegno di cui al precedente articolo è, rispettivamente, corrisposto in un'unica soluzione dalle Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti, dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali competenti per territorio, a seguito di apposita domanda in carta libera da presentarsi, a cura dell'interessata, entro novanta giorni successivi al parto o all'aborto. Alla domanda dovrà essere allegato, in caso di parto, il certificato di nascita o il certificato di assistenza al parto di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128; in caso di aborto un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

(*È approvato*).

Art. 25.

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 23 si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 4.000 milioni;

b) con un contributo annuo:

di lire 250 a carico dei titolari di aziende diretto-coltivatrici, per unità iscritta alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

di lire 200 a carico dei titolari di imprese artigiane, per unità iscritta alle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

di lire 500, 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500 a carico degli esercenti attività commerciale, titolari di impresa, appartenenti rispettivamente alla prima, seconda, terza, quarta e quinta classe di reddito di cui all'articolo 38, primo comma, lettera *c*), della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Il contributo dello Stato di cui al precedente comma è corrisposto:

a) per lire 1.700 milioni alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, che provvederà a ripartirlo tra le Casse mutue comunali in proporzione agli oneri da ciascuna di esse sostenuti;

b) per lire 950 milioni alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani, che provvederà a ripartirlo tra le Casse mutue provinciali in proporzione agli oneri da ciascuna di esse sostenuti;

c) per lire 1.350 milioni alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per

gli esercenti attività commerciale, che provvederà a ripartirlo tra le casse mutue provinciali in proporzione degli oneri da ciascuna di esse sostenuti.

A questo articolo è stato presentato dalla senatrice Dolores Abbiati Greco Casotti un emendamento tendente a sostituire nel primo comma, alla lettera *a*), la cifra « 4.000 milioni » con l'altra « 8.000 milioni »; alla lettera *b*), la cifra « 250 » con l'altra « 500 », la cifra « 200 » con l'altra « 400 » e le cifre « 500, 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500 » rispettivamente con le altre « 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 e 5.000 ».

È stato inoltre presentato, sempre dalla senatrice Dolores Abbiati Greco Casotti un altro emendamento tendente a sostituire nel secondo comma, alla lettera *a*), la cifra « 1.700 » con l'altra « 3.400 »; alla lettera *b*), la cifra « 950 » con l'altra 1.900 »; alla lettera *c*), la cifra « 1.350 » con l'altra « 2.700 ».

Tali emendamenti, però, a seguito della reiezione dell'emendamento già presentato dalla stessa senatrice Dolores Abbiati Greco Casotti all'articolo 23, sono preclusi.

Metto quindi ai voti l'articolo 25.

(*È approvato*).

Art. 26.

All'onere derivante allo Stato dall'applicazione del precedente articolo 25 si provvede, per l'anno finanziario 1972, mediante riduzione, per lire 2.000 milioni, del Fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 27.

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutti gli eventi verificatisi dal 1° luglio 1972.

(*È approvato*).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE, VIGILANZA E PENALITA'

Art. 28.

Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4 lettera *a*) della presente legge, le lavoratrici di cui allo articolo 1 della presente legge dovranno consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore delle indennità giornaliere di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

(*È approvato*).

Art. 29.

Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione della presente legge sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.

(*È approvato*).

Art. 30.

La vigilanza sulla presente legge è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'ispettorato del lavoro.

Al rilascio dei certificati medici di cui alla presente legge sono abilitati gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici dell'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità, salvo quanto previsto dai commi successivi.

Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al precedente comma, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.

I medici dell'ispettorato del lavoro hanno facoltà di controllo.

Il certificato medico attestante la malattia del bambino, di cui al secondo comma del-

l'articolo 7 della presente legge, può essere redatto da un medico di libera scelta della lavoratrice.

L'astensione dal lavoro di cui all'articolo 5 lettera *a*) della presente legge è disposta dall'ispettorato del lavoro in base ad accertamento medico, per il quale l'ispettorato del lavoro ha facoltà di delegare gli ufficiali sanitari o di avvalersi dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti o di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

L'astensione dal lavoro di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 5 della presente legge è disposta dall'ispettorato del lavoro, oltrechè su istanza della lavoratrice, anche di propria iniziativa, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

Parimenti, lo spostamento delle lavoratrici ad altre mansioni, di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge, è disposto dall'ispettorato del lavoro sia di propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice.

Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge, l'anticipazione dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma dell'articolo sopracitato è disposta dall'ispettorato del lavoro.

I provvedimenti dell'ispettorato del lavoro in ordine a quanto previsto dai commi sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo sono definitivi.

È stato presentato dai senatori Dolores Abbiati Greco Casotti e Mammucari il seguente emendamento sostitutivo del primo comma: « La vigilanza sulla presente legge è esercitata: *a*) per gli aspetti relativi alla tutela fisica delle lavoratrici gestanti dalle unità sanitarie locali; *b*) per gli aspetti di tutela giuridica ed economica dal Ministero del lavoro ».

ABBIATI GRECO CASOTTI. Tengo a precisare che tutti gli emendamenti da noi presentati hanno lo scopo di demandare il controllo sanitario alle istituende unità sanitarie.

POZZAR, *relatore alla Commissione.* Sono contrario all'emendamento perchè, purtroppo, le unità sanitarie locali ancora non sono state istituite.

RAMPA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Quanto proposto nell'emendamento non è una prospettiva che respingiamo. Vorrei però far osservare che, poichè il Governo si è reso conto che l'Ispettorato del lavoro non può sopportare ulteriormente un altro carico di impegni qualificati, anche se capillarmente distribuiti, all'articolo 30 ha voluto rendere possibile all'Ispettorato del lavoro di avvalersi dei medici degli istituti pubblici e degli enti parastatali per facilitare quelle operazioni che consentono alle lavoratrici madri di usufruire di visite, controlli, certificati medici, eccetera. Si tende per il momento a colmare una carenza funzionale dell'Ispettorato, senza tuttavia rinunciare ad una prospettiva. Posso anzi dire che nel corso dell'ultima riunione dei Ministri, tenutasi a Palazzo Chigi per la riforma sanitaria, si è fatto un notevole passo avanti laddove sembrava che i Ministeri del lavoro e della sanità avrebbero « alzato lo steccato » delle rispettive competenze. Dunque, nelle prospettive di spesa per il primo anno di attuazione della riforma sanitaria sono previsti 30 miliardi che serviranno a dare il via alla medicina preventiva negli ambienti di lavoro; ciò consentirà una possibilità di ripensamento e di ristrutturazione sia dell'Ispettorato che dei poteri attuali della sanità allo scopo di realizzare quanto anche da questa Commissione è visto come un traguardo.

Questi dunque i motivi per i quali sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma presentato dai senatori Dolores Abbiati Greco Casotti e Mammucari.

(*Non è approvato*).

Sono stati inoltre presentati sempre dai senatori Dolores Abbiati Greco Casotti e Mammucari i seguenti emendamenti: sostituire il quarto comma con il seguente « Le unità sanitarie locali hanno facoltà di controllo »; al sesto comma, dopo le parole « è disposta » sostituire le rimanenti con le altre « dalla Regione attraverso le unità sanitarie locali »; al settimo comma sostituire alle parole « l'Ispettorato del lavoro », le altre « unità sanitaria locale »; all'ottavo comma sostituire alle parole « dall'Ispettorato del lavoro », le altre « dall'unità sanitaria locale ».

Tali emendamenti, però, in seguito alla reiezione dell'emendamento già presentato dagli stessi senatori al primo comma di questo articolo, debbono intendersi preclusi.

È stato presentato inoltre dai senatori Dolores Abbiati Greco Casotti e Mammucari il seguente emendamento sostitutivo del nono comma: « In attesa che le Regioni provvedano a determinare con proprio decreto, di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, i lavori che possono considerarsi pericolosi, faticosi e insalubri, continua ad aver vigore la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 1953, n. 568 ».

P O Z Z A R , *relatore alla Commissione.* Sono contrario.

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche io sono contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Dolores Abbiati Greco Casotti e Mammucari, sostitutivo del nono comma, a cui si sono dichiarati contrari il relatore e il rappresentante del Governo.

(*Non è approvato*).

Metto quindi ai voti l'articolo 30.

(*È approvato*).

Art. 31.

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 della presente legge nonchè il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 7 della presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ciascuna lavoratrice cui si riferisce l'inosservanza delle norme di legge.

(*È approvato*).

Art. 32.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro 90 giorni, saranno emanate norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 33.

Sono abrogate le disposizioni della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive modificazioni in contrasto con le norme della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 34.

Le disposizioni contenute negli articoli 11, 12 e 13 della legge 26 agosto 1950, n. 860, continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro che, ai sensi della legge stessa, abbiano istituito camere di allattamento o asili nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971.

L'ispettorato del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali aziendali, può autorizzare la chiusura delle camere di allattamento e degli asili nido aziendali di cui al precedente comma in relazione alle effettive esigenze delle lavoratrici occupate nell'azienda ed all'attuazione del piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 35.

La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale,*

salvo le diverse decorrenze fissate dagli articoli precedenti e salvo quanto previsto dal successivo comma.

Alle lavoratrici che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono assenti dal lavoro ai sensi dell'articolo 5, lettera *a*) della legge 26 agosto 1950, n. 860, si continua ad applicare la norma citata fino all'esaurimento del periodo di cui alla lettera stessa.

(*È approvato*).

D I P R I S C O . Non ho voluto intervenire nella discussione generale per sottolineare gli aspetti che ci avrebbero spinto a presentare una serie di emendamenti, ritenendo che il compito primo di un legislatore, di qualsiasi parte politica esso sia, è di esprimere quelle che sono le attese e le esigenze del Paese e di fare leggi conseguenti a queste esigenze e a queste attese in modo tuttavia da non essere costretto a tornarci sopra per modificarle; altrimenti non avrebbe nemmeno senso il sistema bicamerale e il lungo *iter* che ogni provvedimento deve seguire.

Quello che ci ha convinto a non prendere una posizione rigida e ferma in questo senso è stata soltanto la consapevolezza degli impegni e delle scadenze che ci attendono nei prossimi giorni e che avrebbero rimandato di troppo l'approvazione finale del disegno di legge. Quindi ci arrendiamo a questa realtà, non nascondendo però che non è nostra intenzione lasciare le cose così come sono, soprattutto in relazione al grave problema delle istituende unità sanitarie locali e ai nuovi compiti che le Regioni avranno con le leggi delegate. È nostra ferma volontà realizzare un balzo in avanti nel campo della prevenzione e soprattutto nella fase pre-parto che è particolarmente delicata.

Per concludere, non abbiamo voluto frapporre ostacoli al corso della discussione, ma poichè non abbiamo riscontrato la possibilità di un perfezionamento del provvedimento, quale noi ci auguravamo, dichiariamo che ci asterremo dalla votazione.

T O R E L L I . Desidero esprimere il compiacimento della Democrazia cristiana per l'approvazione di questo provvedimento nel quale hanno trovato sbocco numerose proposte da tempo presentate al Parlamento. Nell'annunciare il nostro voto favorevole, mi sia permesso accompagnare questo sentimento di compiacimento con un ringraziamento particolare al rappresentante del Governo, il quale ha facilitato con il suo intervento la conclusione positiva di questa discussione.

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I . Desidero ricordare ai colleghi che questo disegno di legge è frutto di lotte che sono durate anni nel nostro Paese ed è frutto altresì di una rielaborazione unitaria che è stata realizzata alla Camera dei deputati.

Credo che il disegno di legge rappresenti un passo in avanti notevole per le lavoratrici. Tuttavia devo esprimere, a nome del Gruppo comunista, il rammarico perchè l'intervento del Governo all'ultimo momento ha peggiorato il testo, modificando dei punti particolarmente gravi in modo ingiusto.

Per questi motivi, pur apprezzando ciò che di positivo il provvedimento contiene ed alla cui realizzazione abbiamo contribuito con tutto il nostro impegno, dichiariamo la nostra astensione.

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non è fuori di luogo riconoscere che ciascuno ha sacrificato qualche cosa pur di giungere ad un positivo risultato. Desidero rilevare che il Governo, per quanto possibile, ha reso realizzabile un obiettivo che non è solo di questa legislatura. Vogliamo confermare che non potremo sfuggire alla logica della revisione della legge, quando soprattutto la riforma sanitaria e i poteri operativi delle regioni ci richiameranno a quei princìpi che costituzionalmente abbiamo difeso e realizzato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 20,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore generale DOTT. BRUNO ZAMBIANCHI